#)3, %IEIEA #AIOOAIA

1 battuta su Velina

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. 30/6/1962 PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Il giorno 5 Dicembre 1962, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Direttore Dr. FERRUCCIO FERTILIO, assistito dal 1° Segretario Dr. LEONIDA FALGHERA, sono convenuti i Signori: -

Cav. DANTE REBUTTINI, per l'Associazione Commercianti, assistito dai Signori: MEZZEROTTE ENER, CACCIARI ORMES e Cav. FAENZA GIUSEPPE;

Signora MARIA GUERRA, per la Camera Confederale del Lavoro;

Sig. GIORGIO MARCHI, per l'Unione Sindacale Provinciale;

Sig. GIANCARLO DOTTI, per l'Unione Italiana del Lavoro,

per provvedere alla stipulazione del presente Accordo integrativo provinciale al C.C.N.L. 30/6/1962 per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della Provincia di Modena.

ART. 1 - RETRIBUZIONI

In riferimento all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro ~~30/6/1962~~, le parti convengono di stabilire, con il presente integrativo provinciale, il trattamento salariale costituito da un unico compenso fisso mensile - paga conglobata e indennità di contingenza - (come risulta dalla seguente tabella) corrispondente ed in sostituzione del salario e percentuale di servizio.

Qualifiche operai	Paga conglobata 1ª cat.	2ª cat.	3ª e 4ª cat.	Contingenza 1/11/62 - 16 punti
1ª categoria B				
1° Portiere con conoscenze di due lingue estere	55.000	53.400	51.700	7.459
Senza conoscenze lingue estere	49.000	47.500	46.000	7.459
Portiere di notte (con oltre 200 letti) G.L.	51.000	49.500	47.900	7.459
[illegible] S.L.	45.000	43.700	42.300	7.459
Governante unica	43.400	42.100	40.800	7.086
1ª Guardarobiera	43.400	42.100	40.800	7.086
2ª categoria				
2° Portiere con conoscenze lingue	49.700	48.200	46.700	6.698
Senza conoscenze lingue	45.700	44.300	43.000	6.698
Portiere di notte con conoscenze lingue	46.700	45.300	43.900	6.698

./.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

#)3, %IEIEA #AIOOAIA

Portiere di notte senza conoscenza lingue	44.700	43.400	42.000	6.698
Portiere di turno con conoscenza lingue	49.700	48.200	46.700	6.698
Senza conoscenza lingue	45.700	44.300	43.000	6.698
Addetto alle caldaie munito di patente	43.700	42.400	41.100	6.698
Addetto al centralino telef. con meno di 150 derivazioni con conoscenza lingue	41.700	40.500	39.200	6.698
senza conoscenza lingue	37.700	36.600	35.500	6.698
Guardarobiera unica	35.000	34.000	32.900	6.363
3ª categoria				
Portiere diurno con conoscenza lingue	47.000	45.600	44.200	6.340
senza conoscenza lingue	45.000	43.700	41.100	6.340
Facchino	39.700	38.900	34.900	6.340
Cameriera ai piani	34.100	32.900	29.400	6.023
Lavandaia	34.100	32.900	29.400	6.023
Guardia di notte	40.400	39.400	35.900	6.340
Donna di guardaroba	33.700	32.200	28.700	6.023
Autista	40.400	40.200	35.600	6.340
Lift dai 16 ai 18 anni (55% del salario del cuoco)	24.200	24.200	22.600	4.672
Inferiori ai 16 anni (40% del salario del cuoco)	17.300	17.300	16.200	3.677

Gli importi relativi all'indennità di contingenza di cui alla presente tabella, corrispondono al valore di 16 punti della scala mobile maturati a tutto il 1/11/1962 e rimasti esclusi dal conglobamento delle retribuzioni.

ART. 2 - INDENNITA' DI CONTINGENZA

Al personale alberghiero della Provincia di Modena viene esteso il congegno della scala mobile per i dipendenti dei Pubblici Esercizi (ristoranti, trattorie e bars).

ART. 3 - PERSONALE DI CUCINA

Le parti convengono che il rapporto di lavoro per il personale dei ristoranti e bars degli esercizi di cui al presente Contratto, resti regolato per quanto riguarda la parte normativa dal Contratto collettivo nazionale di lavoro già menzionato e per la parte salariale dalle tabelle annesse ai singoli integrativi provinciali.

./.

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

#)3, %IEIEA #AI00AIA

ART. 4 - TRATTAMENTO VITTO E ALLOGGIO

Al personale a cui viene corrisposto il vitto e l'alloggio verrà effettuata una trattenuta sulla retribuzione mensile rispettivamente di L. 3.000 per il vitto e di L. 1.000 per l'alloggio.

E' in facoltà dei lavoratori di consumare o meno i pasti somministrati dell'Aziende. Nel caso in cui i pasti non vengano consumati nell'Aziende, il datori di lavoro non apporteranno alcuna decurtazione sul salario.

La somministrazione del vitto é obbligatoria.

Tuttavia, le Aziende che non hanno l'attrezzature necessarie per poterlo somministrare non dovranno corrispondere alcuna maggiorazione, in quanto l'indennità di vitto é già compresa nelle paghe conglobate di cui alla tabella contenuta nell'art. 1 del presente accordo.

ART. 5 - PERSONALE TAVOLEGGIANTE.
PERSONALE EXTRA E DI SURROGA.

Per il personale tavoleggiante si fa riferimento alle percentuali previste dagli Accordi integrativi provinciali per i dipendenti dei Pubblici Esercizi (bars, ristoranti, ecc.).

Per il personale extra e di surroga si fa riferimento ai compensi previsti dagli stessi Accordi integrativi provinciali.

ART. 6 - QUALIFICHE NON CONTEMPLATE

Qualora durante la validità del presente Accordo si verifichi l'impiego di personale avente qualifiche non contemplate nell'Accordo stesso, le parti contraenti si riuniranno per determinare la relativa retribuzione.

ART. 7 - FESTIVITA' NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Con riferimento agli artt. 3 26 e 27 del Contratto collettivo nazionale 30/6/1964, al personale che presti la sua opera nelle festività nazionali e infrasettimanali, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni altro elemento accessorio, spetta la retribuzione per le ore effettuate effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20%.

ART. 8 - REVISIONE SEMESTRALE DEI SALARI

Con l'applicazione del congegno della scala mobile di cui all'art. 2 del presente Accordo, non verranno effettuate le revisioni semestrali dei salari e delle retribuzioni di cui all'art. 31 del Contratto collettivo nazionale.

ART. 9 - GRATIFICA NATALIZIA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA

Per quanto riguarda la determinazione della tariffa giornaliera od oraria relativa alla gratifica natalizia, alle festività nazionali e infrasettimanali, all'indennità di licenziamento, alle ferie ed al compenso per la 9ª ora di servizio, le parti convengono che il computo sia effettuato sulla base della retribuzione mensile (paga conglobata e indennità di contingenza) di ogni singola qualifica calcolando 26 giornate lavorative o 208 ore mensili.

./.

Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it

#)3,'%IEIEA #AI00AIA

ART. 10 - RETRIBUZIONI DEI MINORI

Con riferimento all'art. ~~31~~ 102 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5/6/1962, si conviene che ai dipendenti di età inferiore ai 18 anni venga corrisposto il 20% in meno delle retribuzioni previste per i dipendenti delle medesime qualifiche di età superiore ai 18 anni, di cui alla tabella contenuta nel presente Accordo integrativo.

ART. 11 - LINGUE

La maggiore retribuzione prevista per il personale a conoscenza di almeno due lingue verrà corrisposta nel caso in cui le lingue stesse vengano scritte e parlate correntemente.

ART. 12 - CONTROVERSIE DI LAVORO

In caso di controversia tra datori di lavoro e lavoratori, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, questa dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di composizione.

In caso di mancato accordo, la vertenza dovrà essere demandata all'Ufficio Provinciale del Lavoro per il tentativo di conciliazione, prima di adire la Magistratura.

ART. 13 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo integrativo entra in vigore il 1° Dicembre ~~1962~~ e scadrà il 31/12/1963.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti contraenti a mezzo lettera Raccomandata con R.R., almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

Maria Guerra

p. L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

p. L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

p. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA M.O.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it
Cisl Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it